

2373

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

785016

ACC

10000/105/551

2 3 7 4

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

785016

10000/105/551

GENERAL ORDER NO. 44
MAY 1945

2375

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

Director 3/16 6/C 13/45
1 Exg 1 Lt. to Col 3 May 45
13153/P

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
FINANCE SUB-COMMISSION

Civil Affairs Section
W/C
13
3-MAG. 1944

2 May 1945

SUBJECT: General Order No. 44 - Control of Printing of Currency Notes, etc. and of Machinery and Materials used in their Manufacture.

TO : S.C.A.O., AEC 5th Army (For Senior Finance Officer)
" " 8th " " " " " "
Regional Commissioner, (For Regional Finance Officer)
Piedmont Region
Lombardia Region
Venezia Region
Liguria Region
Emilia Region

1. Herewith 5 mimeographed copies of General Order No. 44 in English, and 5 copies of Italian translation thereof.
2. It is considered that this Order will require limited posting only and copies are being distributed in this form for expediency.
3. Should further supplies of Italian version be required, arrangements should be made for these to be printed locally.

By Command of Rear Admiral STONE:

C. P. Haffey
Joint Director, *13.5*
Finance Sub-Commission.

Copies to: Executive Commissioner (2)
(for information)
Economic Section (5) } for distribution to
Civil Affairs Section (5) } interested
Establishment Section (5) } Sub-Commissions

1153

CONTROL OF PRINTING OF CURRENCY NOTES, ETC., AND OF MACHINERY
AND MATERIALS USED IN THEIR MANUFACTURE

I, EMERY THELIER STONE, Rear Admiral, United States Naval Reserve,
Chief Civil Affairs Officer, for and on behalf of the Supreme Allied Commander
and Military Governor, hereby order as follows:

ARTICLE I

CLOSING OF WORKS AND CANCELLATION OF CONTRACTS

Section 1. All works and machinery designed or adapted for the manufacture or printing of currency notes, postage or revenue stamps or bonds or for the manufacture or preparation of materials used in such manufacture or printing are hereby closed and no such works or machinery may be opened or operated until authorized by the Allied Military Government.

Section 2. It is forbidden to construct, repair or modify any works or machinery in such manner as to render them suitable for the manufacture, printing or preparation of any of the items or materials mentioned in Section 1 of this article.

Section 3. All orders and contracts in existence at the effective date of this order for the manufacture or printing of any of the items or the manufacture or preparation of the materials mentioned in Section 1 of this article are hereby cancelled, and nothing shall be done to implement or complete such orders or contracts.

ARTICLE II

DECLARATIONS

Within seven days after the effective date of this order any person owning or controlling any of the works, machinery or materials referred to in Article I of this Order shall make a declaration in writing to the Provincial Commissioner of the Allied Military Government. Such declaration shall bear the signature and address of the person making the declaration and shall contain:

a. The name and address of the legal owner of the works, machinery and materials and the address at which they have been operated or are now stored.

b. A description of the works and machinery giving details of their condition and operating capacity.

c. A detailed list of the materials.

d. A list of contracts and orders cancelled under Section 3 of Article I of this Order and of any completed or partly completed items which had not been delivered at the date of such cancellation.

For the purpose of making the declaration referred to in this article the person, company or association in occupation of any premises or land shall be deemed to be in control of all works, machinery and materials therein or thereon.

ARTICLE III

PROHIBITION AGAINST REMOVAL AND TRANSFER OF MACHINERY AND MATERIALS

From and after the effective date of this order no person shall remove, sell, exchange or transfer any of the machinery or materials mentioned in Section 1 of Article I of this Order without the consent in writing of the Provincial Commissioner or of the Allied Military Government.

ARTICLE IV

DISPOSAL OF MACHINERY AND MATERIALS

No machinery, materials, items or orders declared in accordance with Article III of this order may be disposed of save in accordance with the instructions of the Provincial Commissioner. Until such instructions are received, the person making the declaration shall be responsible for and shall be guilty of an offence if he parts with the custody thereof.

ARTICLE V

DEFINITIONS

For the purpose of this order, in addition to the normal meanings of the words, the word "MACHINERY" shall include all presses and instruments, and the word "MATERIALS" all dies and engraving blocks or plates used in the manufacture or printing of the items the subject of this order.

ARTICLE VI

PENALTIES

Any person violating the provisions of this order shall, upon conviction by an Allied Military Court, be liable to such lawful punishment as the said court may determine.

ARTICLE VII

EFFECTIVE DATE

This order shall become operative in each province or part thereof within the occupied territory on the date of its first publication therein.

FOR THE SUPREME ALLIED COMMANDER AND MILITARY GOVERNOR.

/s/ Henry W. Stone
/t/ ALBERT W. STONE

Rear Admiral,
UNITED STATES NAVAL RESERVE,
CHIEF CIVIL AFFAIRS OFFICER.

1 May 1945

ALLIED MILITARY GOVERNMENT
OF OCCUPIED TERRITORY

GENERAL ORDER NO. 44

CONTROL OF PRINTING OF CURRENCY NOTES, SEC. AND OF MACHINERY
AND MATERIALS USED IN THEIR MANUFACTURE

I, EMERY WHEELER STONE, Rear Admiral, United States Naval Reserve,
Chief Civil Affairs Officer, for and on behalf of the Supreme Allied Commander
and Military Governor, hereby order as follows:

ARTICLE I

CLOSING OF WORKS AND CANCELLATION OF CONTRACTS

Section 1. All works and machinery designed or adapted for the manufacture or
printing of currency notes, postage or revenue stamps or bonds or for the manu-
facture or preparation of materials used in such manufacture or printing are hereby
closed and no such works or machinery may be opened or operated until authorized by
the Allied Military Government.

Section 2. It is forbidden to construct, repair or modify any works or machinery
in such manner as to render them suitable for the manufacture, printing or prepa-
ration of any of the items or materials mentioned in Section 1 of this Article.

Section 3. All orders and contracts in existence at the effective date of this
Order for the manufacture or printing of any of the items or the manufacture or pre-
paration of the materials mentioned in Section 1 of this Article are hereby cancel-
led, and nothing shall be done to implement or complete such orders or contracts.

ARTICLE II

DECLARATIONS

Within seven days after the effective date of this order any person owning
or controlling any of the works, machinery or materials referred to in Article I
of this Order shall make a declaration in writing to the Provincial Commissioner
of the Allied Military Government. Such declaration shall bear the signature and
address of the person making the declaration and shall contain:

a. The name and address of the legal owner of the works, machinery and
materials and the address at which they have been operated or are now stored.

b. A description of the works and machinery giving details of their
condition and operating capacity.

c. A detailed list of the materials.

d. A list of contracts and orders cancelled under Section 3 of Article 1 of
this Order and of any completed or partly completed items which had not been deli-
vered at the date of such cancellation.

For the purpose of making the declaration referred to in this Article
the person, company or association in occupation of any premises or land shall be
deemed to be in control of all works, machinery and materials therein or thereon.

ARTICLE III

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

the Military Governor, hereby order as follows:

ARTICLE I

CLOSING OF WORKS AND CANCELLATION OF CONTRACTS

Section 1. All works and machinery designed or adapted for the manufacture or printing of currency notes, postage or revenue stamps or bonds or for the manufacture or preparation of materials used in such manufacture or printing are hereby closed and no such works or machinery may be opened or operated until authorized by the Allied Military Government.

Section 2. It is forbidden to construct, repair or modify any works or machinery in such manner as to render them suitable for the manufacture, printing or preparation of any of the items or materials mentioned in Section 1 of this Article.

Section 3. All orders and contracts in existence at the effective date of this Order for the manufacture or printing of any of the items or the manufacture or preparation of the materials mentioned in Section 1 of this Article are hereby cancelled, and nothing shall be done to implement or complete such orders or contracts.

ARTICLE II

DECLARATIONS

Within seven days after the effective date of this Order any person owning or controlling any of the works, machinery or materials referred to in Article I of this Order shall make a declaration in writing to the Provincial Commissioner of the Allied Military Government. Such declaration shall bear the signature and address of the person making the declaration and shall contain:

a. The name and address of the legal owner of the works, machinery and materials and the address at which they have been operated or are now stored.

b. A description of the works and machinery giving details of their condition and operating capacity.

c. A detailed list of the materials.

d. A list of contracts and orders cancelled under Section 3 of Article I of this Order and of any completed or partly completed items which had not been delivered at the date of such cancellation.

For the purpose of making the declaration referred to in this Article the person, company or association in occupation of any premises or land shall be deemed to be in control of all works, machinery and materials therein or thereon.

ARTICLE III

PROHIBITION AGAINST REMOVAL AND TRANSFER OF MACHINERY AND MATERIALS

From and after the effective date of this Order no person shall remove, sell, exchange or transfer any of the machinery or materials mentioned in Section 1 of Article I of this Order without the consent in writing of the Provincial Commissioner of the Allied Military Government.

60.0

- 2 -

ARTICLE IV

DISPOSAL OF MACHINERY AND MATERIALS

No machinery, materials, items or orders declared in accordance with Article III of this order may be disposed of save in accordance with the instructions of the Provincial Commissioner. Until such instructions are received, the person making the declaration shall be responsible for and shall be guilty of an offence if he parts with the custody thereof.

ARTICLE V

DEFINITIONS

For the purpose of this order, in addition to the general meanings of the words, the word "MACHINERY" shall include all presses and instruments, and the word "MATERIALS" all dies and engraved blocks or plates used in the manufacture or printing of the items the subject of this order.

ARTICLE VI

PENALTIES

Any person violating the provisions of this order shall, upon conviction by an Allied Military Court, be liable to such lawful punishment as the said court may determine.

ARTICLE VII

EFFECTIVE DATE

This order shall become operative in each province or part thereof within the occupied territory on the date of its first publication therein.

FOR THE SUPREME ALLIED COMMANDER AND MILITARY GOVERNOR.

/s/ Ellery W. Stone

/s/ ELLERY W. STONE

Rear Admiral,

UNITED STATES NAVY RESERVE,
CHIEF CIVIL AFFAIRS OFFICER.

1 May 1945

ALLIED MILITARY GOVERNMENT
OF OCCUPIED TERRITORY

GENERAL ORDER NO. 44

CONTROL OF PRINTING OF CURRENCY NOTES, ETC., AND OF MACHINERY
AND MATERIALS USED IN THEIR MANUFACTURE

I, ELERY WHEELER STONE, Rear Admiral, United States Naval Reserve,
Chief Civil Affairs Officer, for and on behalf of the Supreme Allied Commander
and Military Governor, hereby order as follows:

ARTICLE I

CLOSING OF WORKS AND CANCELLATION OF CONTRACTS

Section 1. All works and machinery designed or adapted for the manufacture or
printing of currency notes, postage or revenue stamps or bonds or for the manu-
facture or preparation of materials used in such manufacture or printing are hereby
closed and no such work or machinery may be opened or operated until authorized by
the Allied Military Government.

Section 2. It is forbidden to construct, repair or modify any works or machinery
in such manner as to render them suitable for the manufacture, printing or prepa-
ration of any of the items or materials mentioned in Section 1 of this Article.

Section 3. All orders and contracts in existence at the effective date of this
order for the manufacture or printing of any of the items or the manufacture or pre-
paration of the materials mentioned in Section 1 of this Article are hereby cancel-
led, and nothing shall be done to implement or complete such orders or contracts.

ARTICLE II

DECLARATIONS

Within seven days after the effective date of this order any person owning
or controlling any of the works, machinery or materials referred to in Article I
of this Order shall make a declaration in writing to the Provincial Commissioner
of the Allied Military Government. Such declaration shall bear the signature and
address of the person making the declaration and shall contain:

a. The name and address of the legal owner of the works, machinery and
materials and the address at which they have been operated or are now stored.

b. A description of the works and machinery giving details of their
condition and operating capacity.

c. A detailed list of the materials.

d. A list of contracts and orders cancelled under Section 3 of Article I of
this Order and of any completed or partly completed items which had not been can-
celled at the date of such cancellation.

For the purpose of making the declaration referred to in this Article
the person, company or association in occupation of any premises or land shall be
deemed to be in control of all works, machinery and materials therein or thereon.

ARTICLE III

60-3-2

ARTICLE I

CLOSING OF WORKS AND CANCELLATION OF CONTRACTS

Section 1. All works and machinery designed or adapted for the manufacture or printing of currency notes, postage or revenue stamps or bonds or for the manufacture or preparation of materials used in such manufacture or printing are hereby closed and no such work or machinery may be opened or operated until authorized by the Allied Military Government.

Section 2. It is forbidden to construct, repair or modify any works or machinery in such manner as to render them suitable for the manufacture, printing or preparation of any of the items or materials mentioned in Section 1 of this Article.

Section 3. All orders and contracts in existence at the effective date of this Order for the manufacture or printing of any of the items or the manufacture or preparation of the materials mentioned in Section 1 of this Article are hereby cancelled, and nothing shall be done to implement or complete such orders or contracts.

ARTICLE II DECLARATIONS

Within seven days after the effective date of this Order any person owning or controlling any of the works, machinery or materials referred to in Article I of this Order shall make a declaration in writing to the Provincial Commissioner of the Allied Military Government. Such declaration shall bear the signature and address of the person making the declaration and shall contain:

a. The name and address of the legal owner of the works, machinery and materials and the address at which they have been operated or are now stored.

b. A description of the works and machinery giving details of their condition and operating capacity.

c. A detailed list of the materials.

d. A list of contracts and orders cancelled under Section 3 of Article I of this Order and of any completed or partly completed items which had not been covered at the date of such cancellation.

For the purpose of making the declaration referred to in this Article the person, company or association in occupation of any premises or land shall be deemed to be in control of all works, machinery and materials therein or thereon.

ARTICLE III

PROHIBITION AGAINST REMOVAL AND TRANSFER OF MACHINERY AND MATERIALS

From and after the effective date of this Order no person shall remove, sell, exchange or transfer any of the machinery or materials mentioned in Section 1 of Article I of this Order without the consent in writing of the Provincial Commissioner of the Allied Military Government.

- 2 -

ARTICLE IV

DISPOSAL OF MACHINERY AND MATERIALS

No machinery, materials, items or orders declared in accordance with Article III of this order may be disposed of save in accordance with the instructions of the Provincial Commissioner. Until such instructions are received, the person making the declaration shall be responsible for and shall be guilty of an offence if he parts with the custody thereof.

ARTICLE V

DEFINITIONS

For the purpose of this order, in addition to the usual meanings of the words, the word "MACHINERY" shall include all processes and instruments, and the word "MATERIALS" all dies and engraved blocks or plates used in the manufacturing or printing of the items the subject of this order.

ARTICLE VI

PUNISHMENTS

Any person violating the provisions of this order shall, upon conviction by an Allied Military Court, be liable to such lawful punishment as the said court may determine.

ARTICLE VII

EFFECTIVE DATE

This order shall become operative in each province or part thereof within the occupied territory on the date of its first publication therein.

FOR THE GOVERNOR GENERAL AND MILITARY GOVERNOR.

/s/ Ellery W. Stone
/t/ ELLERY W. STONE

Rear Admiral,

UNITED STATES NAVAL RESERVE,
CHIEF CIVIL AFFAIRS OFFICER.

4 May 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ALLIED MILITARY GOVERNMENT
OF OCCUPIED TERRITORY

GENERAL ORDER NO. 44

CONTROL ON PRINTING OF CURRENCY NOTES, ETC. AND OF MACHINERY
AND MATERIALS USED IN THEIR MANUFACTURE

I, EMERY SUMNER STONE, Rear Admiral, United States Naval Reserve,
Chief Civil Affairs Officer, for and on behalf of the Supreme Allied Commander
and Military Governor, hereby order as follows:

ARTICLE I

CLASSING OF WORKS AND CANCELLATION OF CONTRACTS

Section 1. All works and machinery designed or adapted for the manufacture or printing of currency notes, postage or revenue stamps or bonds or for the manufacture or preparation of materials used in such manufacture or printing are hereby closed and no such works or machinery may be opened or operated until authorized by the Allied Military Government.

Section 2. It is forbidden to construct, repair or modify any works or machinery in such manner as to render them suitable for the manufacture, printing or preparation of any of the items or materials mentioned in Section 1 of this article.

Section 3. All orders and contracts in existence at the effective date of this order for the manufacture or printing of any of the items or the manufacture or preparation of the materials mentioned in Section 1 of this article are hereby cancelled, and nothing shall be done to implement or complete such orders or contracts.

ARTICLE II
DECLARATIONS

Within seven days after the effective date of this order any person owning or controlling any of the works, machinery or materials referred to in Article I of this Order shall make a declaration in writing to the Provincial Commissioner of the Allied Military Government. Such declaration shall bear the signature and address of the person making the declaration and shall contain:

a. The name and address of the legal owner of the works, machinery and materials and the address at which they have been operated or are now stored.

b. A description of the works and machinery giving details of their condition and operating capacity.

c. A detailed list of the materials.

d. A list of contracts and orders cancelled under Section 3 of Article I of this Order and of any completed or partly completed items which had not been delivered at the date of such cancellation.

For the purpose of making the declaration referred to in this article the person, company or association in occupation of any premises or land shall be deemed to be in control of all works, machinery and materials therein or thereon.

ARTICLE III

6000

and Military Governor, hereby order as follows:

ARTICLE I

CLOSING OF WORKS AND CANCELLATION OF CONTRACTS

Section 1. All works and machinery designed or adapted for the manufacture or printing of currency notes, postage or revenue stamps or bonds or for the manufacture or preparation of materials used in such manufacture or printing are hereby closed and no such works or machinery may be opened or operated until authorized by the Allied Military Government.

Section 2. It is forbidden to construct, repair or modify any works or machinery in such manner as to render them suitable for the manufacture, printing or preparation of any of the items or materials mentioned in Section 1 of this Article.

Section 3. All orders and contracts in existence at the effective date of this Order for the manufacture or printing of any of the items or the manufacture or preparation of the materials mentioned in Section 1 of this Article are hereby cancelled, and nothing shall be done to implement or complete such orders or contracts.

ARTICLE II

DECLARATIONS

Within seven days after the effective date of this Order any person owning or controlling any of the works, machinery or materials referred to in Article I of this Order shall make a declaration in writing to the Provincial Commissioner of the Allied Military Government. Such declaration shall bear the signature and address of the person making the declaration and shall contain:

- a. The name and address of the legal owner of the works, machinery and materials and the address at which they have been operated or are now stored.
- b. A description of the works and machinery giving details of their condition and operating capacity.
- c. A detailed list of the materials.

d. A list of contracts and orders cancelled under Section 3 of Article I of this Order and of any completed or partly completed items which had not been delivered at the date of such cancellation.

For the purpose of making the declaration referred to in this Article the person, company or association in occupation of any premises or land shall be deemed to be in control of all works, machinery and materials therein or thereon.

ARTICLE III

PROHIBITION AGAINST REMOVAL AND TRANSFER OF MACHINERY AND MATERIALS

From and after the effective date of this Order no person shall remove, sell, exchange or transfer any of the machinery or materials mentioned in Section 1 of Article I of this Order without the consent in writing of the Provincial Commissioner or the Allied Military Government.

- 2 -

ARTICLE IV

DISPOSAL OF MACHINE GUNS AND AMMUNITION

No machinery, materials, items or orders declared in accordance with Article II of this order may be disposed of save in accordance with the instructions of the principal officer. Until such instructions are received, the person making the declaration shall be responsible for and shall be guilty of an offense if he parts with the custody thereof.

ARTICLE V

DEFINITIONS

For the purpose of this order, in addition to the normal meanings of the words, the word "MACHINE" shall include all presses and instruments, and the word "ammunition" all dies and engraved blocks or plates used in the manufacture or printing of the items the subject of this order.

ARTICLE VI

PENALTIES

Any person violating the provisions of this order shall, upon conviction by an Allied Military Court, be liable to such lawful punishment as the said court may determine.

ARTICLE VII

EFFECTIVE DATE

This order shall become operative in each province or part thereof within the occupied territory on the date of its first publication therein.

FOR THE SUPREME ALLIED COMMANDER AND MILITARY GOVERNOR.

/s/ Ellery W. Stone
/t/ ELLERY W. STONE

Rear Admiral,
UNITED STATES NAVAL RESERVE,
CHIEF CIVIL AFFAIRS OFFICER.

1 May 1945

GOVERNO MILITARE ALLEATO

DEL TERRITORIO OCCUPATO

ORDINANZA GENERALE NO. 14.

CONTROLO DELLA STAMPA DI BANCONOTE, ECC., E DEL MACCHINARIO E DEI MATERIALI USATI PER
LA LORO FABBRICAZIONE.

Io, EMILIO HUMMER STONE, Contrammiraglio nella riserva della Marina degli Stati Uniti, Ufficiale Capo degli Affari Civili, in nome e per conto del Comandante Supremo Alleato e Governatore Militare, con la presente ordino quanto segue:

ARTICOLO 1

CHIUSURA DELLE OFFICINE E ANNULLAMENTO DEI CONTRATTI

Sezione 1. Con la presente si ordina che siano chiuse tutte quelle officine ed arrestati tutti quei macchinari destinati o adattati alla fabbricazione o alla stampa di banconote, o di valori di bello o di carte di pubblico credito ovvero alla fabbricazione o alla preparazione di materiali usati per tale fabbricazione o stampa. Nessuna di tali officine può essere riaperta e nessuno di tali macchinari può essere riattivato fino a che non lo abbia autorizzato il Governo Militare Alleato.

Sezione 2. E' vietato costruire, riparare o modificare qualsiasi officina o macchinario così da renderli atti alla fabbricazione, alla stampa o alla preparazione di uno qualsiasi dei prodotti e dei materiali di cui alla Sez. 1 del presente articolo.

Sezione 3. Tutte le ordinazioni ed i contratti in essere alla data di entrata in vigore della presente Ordinanza per la fabbricazione o la stampa di uno qualsiasi dei prodotti di cui alla Sezione 1 del presente articolo o per la fabbricazione o preparazione dei materiali di cui alla predetta Sezione 1 sono con la presente annullati e nessun atto deve essere compiuto al fine di dare esecuzione o completare tali ordinazioni o contratti.

ARTICOLO 2

DENUNCIE

Entro sette giorni dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza chiunque sia proprietario o abbia il controllo di qualsiasi officina, macchinario o materiale di cui all'Art. 1 della presente Ordinanza, deve denunziarlo per iscritto al Commissario Provinciale del Governo Militare Alleato. Tale denuncia deve portare la firma e l'indirizzo del denunziante e deve contenere:

- a. Nome ed indirizzo del legittimo proprietario delle officine, del macchinario o dei materiali ed indirizzo dove gli stessi erano rispettivamente in funzione o dove sono attualmente immagazzinati.
- b. Una descrizione delle officine e dei macchinari con i dettagli sullo loro condizioni e sulla loro efficienza.
- c. Un dettagliato elenco dei materiali.

- d. Un elenco dei contratti e delle ordinazioni annullate ai sensi della Sezione 3 dell'Art. 1 della presente Ordinanza e dei prodotti finiti o semifiniti non consegnati alla data di tale annullamento.

6436

ARTICOLO 1

CHIUSURA DELLE OFFICINE E ANNULLAMENTO DEI CONTRATTI

Sezione 1. Con la presente si ordina che siano chiuse tutte quelle officine ed arrestati tutti quei macchinari destinati e adattati alla fabbricazione o alla stampa di banconote, e di valori di bollo e di carte di pubblico credito ovvero alla fabbricazione o alla preparazione di materiali usati per tale fabbricazione o stampa. Nessuna di tali officine può essere riaperta e nessuno di tali macchinari può essere riattivato fino a che non lo abbia autorizzato il Governo Militare Alleato.

Sezione 2. E' vietato costruire, riparare o modificare qualsiasi officina o macchinario così da renderli atti alla fabbricazione, alla stampa o alla preparazione di uno qualsiasi dei prodotti o dei materiali di cui alla Sez. 1 del presente articolo.

Sezione 3. Tutte le ordinazioni ed i contratti in essere alla data di entrata in vigore della presente Ordinanza per la fabbricazione o la stampa di uno qualsiasi dei prodotti di cui alla Sezione 1 del presente articolo o per la fabbricazione o preparazione dei materiali di cui alla predetta Sezione 1 sono con la presente annullati e nessun atto deve essere compiuto al fine di dare esecuzione o completare tali ordinazioni e contratti.

ARTICOLO 2

DENUNZIE

Entro sette giorni dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza chiunque sia proprietario o abbia il controllo di qualsiasi officina, macchinario o materiale di cui all'Art. 1 della presente Ordinanza, deve denunciarlo per iscritto al Commissario Provinciale del Governo Militare Alleato. Tale denuncia deve portare la firma e l'indirizzo del denunziante e deve contenere:

- a. Nome ed indirizzo del legittimo proprietario delle officine, del macchinario o dei materiali ed indirizzo dove gli stessi erano rispettivamente in funzione o dove sono attualmente immagazzinati.
- b. Una descrizione delle officine e dei macchinari con i dettagli sulle loro condizioni e sulla loro efficienza.
- c. Un dettagliato elenco dei materiali.
- d. Un elenco dei contratti e delle ordinazioni annullate ai sensi della Sezione 3 dell'Art. 1 della presente Ordinanza e dei prodotti finiti o semifiniti non consegnati alla data di tale annullamento.

6036

Agli effetti della presentazione della denuncia di cui al presente Articolo la persona, la società e l'associazione che occupa qualsiasi locale o terreno e, considerata avere il controllo di tutto le officine, il macchinario o i materiali che si trovano in tale locale o su tale terreno.

ARTICOLO VII

PROIBIZIONE DI REMOZIONE E TRASFERIMENTO DI MACCHINARIO E MATERIE

A partire dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza nessuno può, rinuovere, vendere, scambiare o trasferire alcuno dei macchinari o materiali di cui alla Sezione 1 dell'Articolo 1 della presente Ordinanza senza il consenso scritto del Commissario Provinciale del Governo, ilittare Alleato.

ARTICOLO IV

DISPONIBILITA' DEL MACCHINARIO E DEI MATERIALI

Del macchinario, dei materiali e dei prodotti nonché delle ordinazioni denunziati in base alle disposizioni dell'Articolo II della presente Ordinanza non si può disporre se non in conformità alle istruzioni del Commissario Provinciale. Fino al ricevimento di tali istruzioni i denunziati sono di essi responsabili e commettono un reato se ne trascurano la custodia.

ARTICOLO V

DEFINIZIONE

Al fini della presente Ordinanza, la aggiunta di significato normale delle parole, per "macchinario" si intendono anche i torchi e gli utensili e per "materiali" tutti gli stampi, i blocchi e le lastre incisi usati nella fabbricazione e nella stampa dei prodotti di cui alla presente Ordinanza.

ARTICOLO VI

PENALTA

Chiunque violi le disposizioni della presente Ordinanza e, passibile, se riconosciuto colpevole da un Tribunale Militare Alleato, di quella pena legittima che il Tribunale stabilisce.

ARTICOLO VII

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

La presente Ordinanza entrerà in vigore in ogni Provincia e, parte di essa nel territorio occupato alla data della sua prima pubblicazione nella stessa.

2390

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

PROIBIZIONE DI REICIQUE E TRASFERIMENTO DI MACCHINARIO E MATERIALI

A partire dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza nessuno può rimuovere, vendere, scambiare o trasferire alcuno dei macchinari e materiali ai cui alla Sezione 1 dell'Articolo 1 della presente Ordinanza senza il consenso scritto del Commissario Provinciale del Governo Militare Alleato.

ARTICOLO IV

DISPONIBILITA' DEL MACCHINARIO E DEI MATERIALI

Del macchinario, dei materiali e dei prodotti anche delle ordinazioni denunciate in base alle disposizioni dell'Articolo II della presente Ordinanza non si può disporre se non in conformità alle istruzioni del Commissario Provinciale. Fino al ricevimento di tali istruzioni i denunciati sono di essi responsabili e custodiscono in tutto se ne tralasciano la custodia.

ARTICOLO V

DEFINIZIONI

Ai fini della presente Ordinanza, in aggiunta al significato normale delle parole, per "macchinario" si intendono anche i torchi e gli utensili e per "materiali" tutti gli stampi, i blocchi e le lastre incisi usati nella fabbricazione o nella stampa dei prodotti ai cui alla presente Ordinanza.

ARTICOLO VI

PENALTA

Chiunque violi le disposizioni della presente Ordinanza e' passibile, se riconosciuto colpevole da un Tribunale Militare Alleato, di quella pena legittima che il Tribunale stabilisce.

ARTICOLO VII

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

La presente Ordinanza entra in vigore in ogni Provincia o parte di essa nel territorio occupato alla data della sua prima pubblicazione nella stessa.

PER IL COMANDANTE SUPREMO ALLEATO E GOVERNATORE MILITARE:

(R.to) Ellery W. Stone
Ellery Wheeler Stone,
Comandante in Capo della
Riserva della Marina degli
Stati Uniti,
Ufficiale Capo degli
Affari Civili.

Datato 1 Maggio 1945.

GOVERNO MILITARE ALLEATO

DEL TERRITORIO OCCUPATO

ORDINANZA GENERALE No. 44

CONTROLLI DELLA STAMPA DI BANCNOTE, ECC., E DEL MACCHINARIO E DEI MATERIALI USATI PER LA LORO FABBRICAZIONE

Io, ERICX JIMMER STONE, Contrammiraglio nella riserva della Marina degli Stati Uniti, Ufficiale Capo degli Affari Civili, in nome e per conto del Comandante Supremo Alleato e Governatore Militare, con la presente ordino quanto segue:

ARTICOLO 1CHIUSURA DELLE OFFICINE E ANNULLAMENTO DEI CONTRATTI

Sezione 1. Con la presente si ordina che siano chiuse tutte quelle officine ed arrestati tutti quei macchinari destinati o adattati alla fabbricazione o alla stampa di banconote, o di valori di bollo o di carte di pubblico credito ovvero alla fabbricazione o alla preparazione di materiali usati per tale fabbricazione o stampa. Nessun di tali officine può essere riaperta e nessuno di tali macchinari può essere riattivato fino a che non lo abbia autorizzato il Governo Militare Alleato.

Sezione 2. E' vietato costruire, riparare o modificare qualsiasi officina o macchinario così da renderli atti alla fabbricazione, alla stampa o alla preparazione di uno qualsiasi dei prodotti o dei materiali di cui alla Sez. 1 del presente articolo.

Sezione 3. Tutte le ordinazioni ed i contratti in essere alla data di entrata in vigore della presente Ordinanza per la fabbricazione o la stampa di uno qualsiasi dei prodotti di cui alla Sezione 1 del presente articolo o per la fabbricazione o preparazione dei materiali di cui alla predetta Sezione 1 sono con la presente annullati e nessun atto deve essere compiuto al fine di dare esecuzione o completare tali ordinazioni o contratti.

ARTICOLO 2DENUNZIE

Entro sette giorni dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza chiunque sia proprietario o abbia il controllo di qualsiasi officina, macchinario o materiale di cui all'Art. 1 della presente Ordinanza, deve denunciarlo per iscritto al Commissario Provinciale del Governo Militare Alleato. Tale denuncia deve portare la firma e l'indirizzo del denunciante e deve contenere:

- a. Nome ed indirizzo del legittimo proprietario delle officine, del macchinario e dei materiali ed indirizzo dove gli stessi erano rispettivamente in funzione o dove sono attualmente immagazzinati.
- b. Una descrizione delle officine e dei macchinari con i dettagli sulle loro condizioni e sulla loro efficienza.
- c. Un dettagliato elenco dei materiali.

- d. Un elenco dei contratti e delle ordinazioni annullate ai sensi della Sezione 3 dell'Art. 1 della presente Ordinanza e dei prodotti finiti o semifiniti.

ARTICOLO 1

CHIUSURA DELLE OFFICINE E ANNULLAMENTO DEI CONTRATTI

Sezione 1. Con la presente si ordina che siano chiuse tutte quelle officine ed arrestati tutti quei macchinari destinati o adattati alla fabbricazione o alla stampa di banconote, o di valori di bolle o di carte di pubblico credito ovvero alla fabbricazione o alla preparazione di materiali usati per tale fabbricazione o stampa. Nessuna di tali officine può essere riaperta e nessuno di tali macchinari può essere riattivato fino a che non lo abbia autorizzato il Governo Militare Alleato.

Sezione 2. E' vietato costruire, riparare o modificare qualsiasi officina o macchinario così da renderli atti alla fabbricazione, alla stampa o alla preparazione di uno qualsiasi dei prodotti o dei materiali di cui alla Sez. 1 del presente articolo.

Sezione 3. Tutte le ordinazioni ed i contratti in essere alla data di entrata in vigore della presente Ordinanza per la fabbricazione o la stampa di uno qualsiasi dei prodotti di cui alla Sezione 1 del presente articolo o per la fabbricazione o preparazione dei materiali di cui alla predetta Sezione 1 sono con la presente annullati e nessun atto deve essere compiuto al fine di dare esecuzione o completare tali ordinazioni o contratti.

ARTICOLO 2

DENUNZIE

Entro sette giorni dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza chiunque sia proprietario o abbia il controllo di qualsiasi officina, macchinario o materiale di cui all'Art. 1 della presente Ordinanza, deve denunciarlo per iscritto al Commissario Provinciale del Governo Militare Alleato. Tale denuncia deve portare la firma e l'indirizzo del denunciante e deve contenere:

- a. Nome ed indirizzo del legittimo proprietario delle officine, del macchinario e dei materiali ed indirizzo dove gli stessi erano rispettivamente in funzione o dove sono attualmente immagazzinati.
- b. Una descrizione delle officine e dei macchinari con i dettagli sulle loro condizioni e sulla loro efficienza.
- c. Un dettagliato elenco dei materiali.
- d. Un elenco dei contratti e delle ordinazioni annullate ai sensi della Sezione 3 dell'Art. 1 della presente Ordinanza e dei prodotti finiti o semifiniti consegnati alla data di tale annullamento.

Agli effetti della presentazione della denuncia di cui al presente articolo la persona, la società o l'associazione che occupa qualsiasi locale o terreno o' considerato avere il controllo di tutte le officine, il macchinario e i materiali che si trovano in tale locale o su tale terreno.

ARTICOLO III

PROIBIZIONE DI REMOZIONE E TRASFERIMENTO DI MACCHINARIO E MATERIALE

A partire dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza nessuno può rimuovere, vendere, scambiare o trasferire alcuno dei macchinari o materiali di cui alla Sezione 1 dell'articolo 1 della presente Ordinanza senza il consenso scritto del Commissario Provinciale del Governo Militare Alleato.

ARTICOLO IV

DISPONIBILITA' DEL MACCHINARIO E DEI MATERIALI

Del macchinario, dei materiali e dei prodotti nonchè delle ordinazioni denunziati in base alle disposizioni dell'articolo II della presente Ordinanza non si può disporre se non in conformità alle istruzioni del Commissario Provinciale. Fino al ricevimento di tali istruzioni i denunziati sono di essi responsabili e commettono un reato se ne trascurano la custodia.

ARTICOLO V

DEFINIZIONI

Ai fini della presente Ordinanza, in aggiunta al significato normale delle parole, per "macchinario" si intendono anche i torchi e gli utensili e per "materiali" tutti gli stampi, i blocchi e le lastre incisi usati nella fabbricazione e nella stampa dei prodotti di cui alla presente Ordinanza.

ARTICOLO VI

PENALITA'

Chiunque violi le disposizioni della presente Ordinanza o' passibile, se riconosciuto colpevole da un Tribunale Militare Alleato, di quella pena legittima che il Tribunale stabilirà.

ARTICOLO VII

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

La presente Ordinanza entrerà in vigore in ogni Provincia o parte di essa nel territorio occupato alla data della sua prima pubblicazione nella stessa.

ARTICOLO III

PROIBIZIONE DI RIMOZIONE E TRASFERIMENTO DI MACCHINARIO E MATERIALE

A partire dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza nessuno può rimuovere, vendere, scambiare o trasferire alcuno dei macchinari o materiali di cui alla Sezione 1 dell'Articolo 1 della presente Ordinanza senza il consenso scritto del Commissario provinciale del Governo Militare Alleato.

ARTICOLO IV

DISPONIBILITA' DEL MACCHINARIO E DEI MATERIALI

Del macchinario, dei materiali e dei prodotti nonché delle ordinazioni denunciate in base alle disposizioni dell'Articolo II della presente Ordinanza non si può disporre se non in conformità alle istruzioni del Commissario provinciale. Fino al ricevimento di tali istruzioni i denuncianti sono di essi responsabili e comettono un reato se ne trascurano la custodia.

ARTICOLO V

DEFINIZIONI

Ai fini della presente Ordinanza, in aggiunta al significato normale delle parole, per "macchinario" si intendono anche i torchi e gli utensili e per "materiali" tutti gli stampi, i blocchi e le lastre incisi usati nella fabbricazione o nella stampa dei prodotti di cui alla presente Ordinanza.

ARTICOLO VI

PENALITA'

Chiunque violi le disposizioni della presente Ordinanza o, passibile, se riconosciuto colpevole da un Tribunale Militare Alleato, di quella pena legittima che il Tribunale stabilirà.

ARTICOLO VII

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

La presente Ordinanza entrerà in vigore in ogni Provincia o parte di essa nel territorio occupato alla data della sua prima pubblicazione nella stessa.

PER IL COMANDANTE SUPREMO ALLEATO E GOVERNATORE MILITARE:

(Firma) Ellory W. Stone
ELLMY WHEELER STONE,
Comandante in capo della
Riserva della Marina degli
Stati Uniti,
Ufficiale Capo degli
Affari Civili.

Datato 1 Maggio 1945.

GOVERNO MILITARE ALLEATO

DEL TERRITORIO OCCUPATO

ORDINANZA GENERALE No. 44

CONTROLLIO DELLA STAMPA, DI BANCNOTE, ECC., E DEL MACCHINARIO E DEI MATERIALI USATI PER LA LORO FABBRICAZIONE

Io, WERNER KEMMER STONE, Contrammiraglio nella riserva della Marina degli Stati Uniti, Ufficiale Capo degli Affari Civili, in nome e per conto del Comandante Supremo Alleato e Governatore Militare, con la presente ordino quanto segue:

ARTICOLO 1CHIUSURA DELLE OFFICINE E ANNULLAMENTO DEI CONTRATTI

Sezione 1. Con la presente si ordina che siano chiuse tutte quelle officine ed arrestati tutti quei macchinari destinati o adattati alla fabbricazione o alla stampa di banconote, e di valori di bollo o di carte di pubblico credito ovvero alla fabbricazione o alla preparazione di materiali usati per tale fabbricazione o stampa. Nessuna di tali officine può essere riaperta e nessuno di tali macchinari può essere riattivato fino a che non lo abbia autorizzato il Governo Militare Alleato.

Sezione 2. E' vietato costruire, riparare o modificare qualsiasi officina o macchinario così da renderli atti alla fabbricazione, alla stampa o alla preparazione di uno qualsiasi dei prodotti o dei materiali di cui alla Sez. 1 del presente articolo.

Sezione 3. Tutte le ordinazioni ed i contratti in essere alla data di entrata in vigore della presente Ordinanza per la fabbricazione o la stampa di uno qualsiasi dei prodotti di cui alla Sezione 1 del presente articolo o per la fabbricazione o preparazione dei materiali di cui alla predetta Sezione 1 sono con la presente annullati e nessun atto deve essere compiuto al fine di dare esecuzione o completare tali ordinazioni o contratti.

ARTICOLO 2DENUNZIE

Entro sette giorni dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza chiunque sia proprietario o abbia il controllo di qualsiasi officina, macchinario o materiale di cui all'Art. 1 della presente Ordinanza, deve denunciarlo per iscritto al Commissario Provinciale del Governo Militare Alleato. Tale denuncia deve portare la firma e l'indirizzo del denunciante e deve contenere:

- a. Nome ed indirizzo del legittimo proprietario delle officine, del macchinario o dei materiali ed indirizzo dove gli stessi erano rispettivamente in funzione o dove sono attualmente immagazzinati.
- b. Una descrizione delle officine e dei macchinari con i dettagli sulle loro condizioni e sulla loro efficienza.
- c. Un dettagliato elenco dei materiali.

- d. Un elenco dei contratti e delle ordinazioni annullate ai sensi della Sezione 3 dell'Art. 1 della presente Ordinanza e dei prodotti finiti o semifiniti non consegnati alla data di tale annullamento.

61030

La presente Ordinanza è emanata in nome e per conto del Comandante
 l'Alleanza e Governatore Militare, con la presente ordina quanto segue:

ARTICOLO 1

CHIUSURA DELLE OFFICINE E ANNULLAMENTO DEI CONTRATTI

Sezione 1. Con la presente si ordina che siano chiuse tutte quelle officine ed arrestati tutti quei macchinari destinati o adattati alla fabbricazione o alla stampa di banconote, o di valori di bollo o di carte di pubblico credito ovvero alla fabbricazione o alla preparazione di materiali usati per tale fabbricazione o stampa. Nessuna di tali officine può essere riaperta e nessuno di tali macchinari può essere riattivato fino a che non lo abbia autorizzato il Governo Militare Alleato.

Sezione 2. E' vietato costruire, riparare o modificare qualsiasi officina o macchinario così da renderli atti alla fabbricazione, alla stampa o alla preparazione di uno qualsiasi dei prodotti o dei materiali di cui alla Sez. 1 del presente articolo.

Sezione 3. Tutte le ordinazioni ed i contratti in essere alla data di entrata in vigore della presente Ordinanza per la fabbricazione o la stampa di uno qualsiasi dei prodotti di cui alla Sezione 1 del presente articolo o per la fabbricazione o preparazione dei materiali di cui alla predetta Sezione 1 sono con la presente annullati e nessun atto deve essere compiuto al fine di dare esecuzione o completare tali ordinazioni o contratti.

ARTICOLO 2

DENUNZIE

Entro sette giorni dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza chiunque sia proprietario o abbia il controllo di qualsiasi officina, macchinario o materiale di cui all'Art. 1 della presente Ordinanza, deve denunciarlo per iscritto al Commissario Provinciale del Governo Militare Alleato. Tale denuncia deve portare la firma e l'indirizzo del denunciante o dove contenere:

a. Nome ed indirizzo del legittimo proprietario dello officina, del macchinario o dei materiali ed indirizzo dove gli stessi erano rispettivamente in funzione o dove sono attualmente immagazzinati.

b. Una descrizione delle officine e dei macchinari con i dettagli sulle loro condizioni e sulla loro efficienza.

c. Un dettagliato elenco dei materiali.

d. Un elenco dei contratti e delle ordinazioni annullate ai sensi della Sezione 1 dell'Art. 1 della presente Ordinanza e dei prodotti finiti o semifiniti non consegnati alla data di tale annullamento.

6030

Agli effetti della presentazione della denuncia di cui al presente articolo la persona, la società o l'associazione che occupa qualsiasi locale o terreno e' considerato avere il controllo di tutto le officine, il macchinario e i materiali che si trovano in tale locale e su tale terreno.

ARTICOLO III

PROIBIZIONE DI REMOZIONE E TRASFERIMENTO DI MACCHINARIO E MATERIE

A partire dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza nessuno può rimuovere, vendere, scambiare o trasferire alcuno dei macchinari o materiali di cui alla Sezione 1 dell'articolo 1 della presente Ordinanza senza il consenso scritto del Commissario Provinciale del Governo Alleato.

ARTICOLO IV

DISPONIBILITA' DEL MACCHINARIO E DEI MATERIALI

Del macchinario, dei materiali e dei prodotti nonché dello ordinazioni denunciati in base alle disposizioni dell'articolo 1 della presente Ordinanza non si può disporre se non in conformità alle istruzioni del Commissario Provinciale. Fino al ricevimento di tali istruzioni i denunciati sono di essi responsabili e commettono un reato se ne trascurano la custodia.

ARTICOLO V

DEFINIZIONI

Ai fini della presente Ordinanza, in aggiunta al significato normale delle parole, per "macchinario" si intendono anche i torchi e gli utensili e per "materiali" tutti gli stampi, i blocchi e le lastre incisi usati nella fabbricazione o nella stampa dei prodotti di cui alla presente Ordinanza.

ARTICOLO VI

PENALI

Chiunque violi le disposizioni della presente Ordinanza e' passibile, se riconosciuto colpevole, lo ha un Tribunale Militare Alleato, di quella pena legittima che il Tribunale stabilisce.

ARTICOLO VII

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

La presente Ordinanza entrerà in vigore in ogni Provincia o parte di essa nel territorio occupato alla data della sua prima pubblicazione nella stessa.

ARTICOLO IIIPROIBIZIONE DI RIMOZIONE E TRASFERIMENTO DI MACCHINARIO E MATERIALE

A partire dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza, nessuno può, rimuoovere, vendere, scambiare o trasferire alcuno dei macchinari e materiali di cui alla Sezione 1 dell'articolo 1 della presente Ordinanza senza il consenso scritto del Commissario provinciale del Governo Militare Alleato.

ARTICOLO IVDISPONIBILITA' DEL MACCHINARIO E DEI MATERIALI

Del macchinario, dei materiali e dei prodotti nonché delle ordinazioni denunciati in base alle disposizioni dell'articolo 1 della presente Ordinanza non si può disporre se non in conformità alle istruzioni del Commissario Provinciale. Fino al ricevimento di tali istruzioni i denunciati sono di essi responsabili e sono tenuti in stato se ne tralasciano la custodia.

ARTICOLO VDEFINIZIONI

Ai fini della presente Ordinanza, in aggiunta al significato normale delle parole, per "macchinario" si intendono anche i torchi e gli utensili e per "materiali" tutti gli stampi, i blocchi e le lastre incisi usati nella fabbricazione e nella stampa dei prodotti di cui alla presente Ordinanza.

ARTICOLO VIPENALTA

Chiunque violi le disposizioni della presente Ordinanza, è passibile, se riconosciuto colpevole, lo da un Tribunale Militare Alleato, di quella pena legittima che il Tribunale stabilirà.

ARTICOLO VIIDATA DI ENTRATA IN VIGORE

La presente Ordinanza entrerà in vigore in ogni Provincia e parte di essa nel territorio occupato alla data della sua prima pubblicazione nella stessa.

PER IL COMANDANTE SUPPLIO ALLEATO E GOVERNATORE MILITARE:

(P. tc) ELLEY W. Stone
ELLEY WHEELER STONE,
Comandante in capo della
Riserva della Marina degli
Stati Uniti,
Ufficiale Capo degli
Affari Civili.

Datato 1 Maggio 1945.

GOVERNO MILITARE ALLEATO

DEL TERRITORIO OCCUPATO

ORDINANZA GENERALE No. 44

CONTROLO DELLA STAMPA DI BANCNOTE, DCC, E DEL MACCHINARIO E DEI MATERIALI USATI PER LA LORO FABBRICAZIONE

Io, ELDERY HUMER STONE, Contrammiraglio nella riserva della Marina degli Stati Uniti, Ufficiale Capo degli Affari Civili, in nome e per conto del Comandante Supremo Alleato e Governatore Militare, con la presente ordino quanto segue:

ARTICOLO 1CHIUSURA DELLE OFFICINE E ANNULLAMENTO DEI CONTRATTI

Sezione 1. Con la presente si ordina che siano chiuse tutte quelle officine ed arrestati tutti quei macchinari destinati o adattati alla fabbricazione o alla stampa di banconote, o di valori di bollo e di carte di pubblico credito ovvero alla fabbricazione o alla preparazione di materiali usati per tale fabbricazione o stampa. Nessuna di tali officine può essere riaperta e nessuno di tali macchinari può essere riattivato fino a che non lo abbia autorizzato il Governo Militare Alleato.

Sezione 2. E' vietato costruire, riparare o modificare qualsiasi officina o macchinario così da renderli atti alla fabbricazione, alla stampa o alla preparazione di uno qualsiasi dei prodotti o dei materiali di cui alla Sez. 1 del presente articolo.

Sezione 3. Tutte le ordinazioni ed i contratti in essere alla data di entrata in vigore della presente Ordinanza per la fabbricazione o la stampa di uno qualsiasi dei prodotti di cui alla Sezione 1 del presente articolo o per la fabbricazione o preparazione dei materiali di cui alla predetta Sezione 1 sono con la presente annullati e nessun atto deve essere compiuto al fine di dare esecuzione o completare tali ordinazioni o contratti.

ARTICOLO 2DENUNZIE

Entro sette giorni dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza chiunque sia proprietario o abbia il controllo di qualsiasi officina, macchinario o materiale di cui all'Art. 1 della presente Ordinanza, deve denunciarlo per iscritto al Commissario Provinciale del Governo Militare Alleato. Tale denuncia deve portare la firma e l'indirizzo del denunciante e deve contenere:

a. Nome ed indirizzo del legittimo proprietario dello officino, del macchinario o dei materiali ed indirizzo dove gli stessi erano rispettivamente in funzione o dove sono attualmente immagazzinati.

b. Una descrizione delle officine e dei macchinari con i dettagli sulle loro condizioni e sulla loro efficienza.

c. Un dettagliato elenco dei materiali.

d. Un elenco dei contratti e delle ordinazioni annullate ai sensi della Sezione 3 dell'Art. 1 della presente Ordinanza o dei prodotti finiti o semifiniti non consegnati alla data di tale annullamento.

60.0

Supremo Militare e Governatore Militare, con la presente ordino quanto segue:

ARTICOLO 1

CHIUSURA DELLE OFFICINE E ANNULLAMENTO DEI CONTRATTI

Sezione 1. Con la presente si ordina che siano chiuse tutte quelle officine ed arrestati tutti quei macchinari destinati o adattati alla fabbricazione o alla stampa di banconote, o di valori di bollo o di carte di pubblico credito ovvero alla fabbricazione o alla preparazione di materiali usati per tale fabbricazione o stampa. Nessuna di tali officine può essere riaperta e nessuno di tali macchinari può essere riattivato fino a che non lo abbia autorizzato il Governo Militare Alleato.

Sezione 2. E' vietato costruire, riparare o modificare qualsiasi officina o macchinario o sia da renderli atti alla fabbricazione, alla stampa o alla preparazione di uno qualsiasi dei prodotti o dei materiali di cui alla Sez. 1 del presente articolo.

Sezione 3. Tutte le ordinazioni ed i contratti in essere alla data di entrata in vigore della presente Ordinanza per la fabbricazione o la stampa di uno qualsiasi dei prodotti di cui alla Sezione 1 del presente articolo o per la fabbricazione o preparazione dei materiali di cui alla predetta Sezione 1 sono con la presente annullati e nessun atto deve essere compiuto al fine di dare esecuzione o completare tali ordinazioni e contratti.

ARTICOLO 2

DENUNZIE

Entro sette giorni dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza chiunque sia proprietario o abbia il controllo di qualsiasi officina, macchinario o materiale di cui all'Art. 1 della presente Ordinanza, deve denunciarlo per iscritto al Commissario Provinciale del Governo Militare Alleato. Tale denuncia deve portare la firma e l'indirizzo del denunziante e deve contenere:

- a. Nome ed indirizzo del legittimo proprietario delle officine, del macchinario o dei materiali ed indirizzo dove gli stessi erano rispettivamente in funzione o dove sono attualmente immagazzinati.
- b. Una descrizione delle officine e dei macchinari con i dettagli sulle loro condizioni e sulla loro efficienza.
- c. Un dettagliato elenco dei materiali.
- d. Un elenco dei contratti e delle ordinazioni annullate ai sensi della Sezione 3 dell'Art. 1 della presente Ordinanza e dei prodotti finiti o semifiniti non consegnati alla data di tale annullamento.

60.0

Agli effetti della presentazione della denuncia di cui al presente Articolo la persona, la società, l'associazione che occupa qualsiasi locale o terreno e' considerato avere il controllo di tutto le officine, il macchinario e i materiali che si trovano in tale locale e su tale terreno.

ARTICOLO III

PROIBIZIONE DI RIMOZIONE E TRASFERIMENTO DI MACCHINARIO E MATERIALE

A partire dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza nessuno puo' rimuovere, vendere, scambiare o trasferire alcuno dei macchinari o materiali di cui alla Sezione 1 dell'Articolo 1 della presente Ordinanza senza il consenso scritto del Commissario Provinciale del Governo Militare Alleato.

ARTICOLO IV

DISPONIBILITA' DEL MACCHINARIO E DEI MATERIALI

Del macchinario, dei materiali e dei prodotti nonche' delle ordinazioni denunciate in base alle disposizioni dell'Articolo II della presente Ordinanza non si puo' disporre se non in conformita' alle istruzioni del Commissario Provinciale. Fino al ricevimento di tali istruzioni i denunziati sono di essi responsabili e commettono un reato se ne trascurano la custodia.

ARTICOLO V

DEFINIZIONI

Ai fini della presente Ordinanza, in aggiunta al significato normale delle parole, per "macchinario" si intendono anche i torchi e gli utensili e per "materiali" tutti gli stampi, i blocchi e le lastre incisi usati nella fabbricazione o nella stampa dei prodotti di cui alla presente Ordinanza.

ARTICOLO VI

PENALTA

Chiunque violi le disposizioni della presente Ordinanza e' passibile, se riconosciuto colpevole da un Tribunale Militare Alleato, di quella pena legittima che il Tribunale stabilira'.

ARTICOLO VII

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

La presente Ordinanza entrera' in vigore in ogni Provincia o parte di essa nel territorio occupato alla data della sua prima pubblicazione nella stessa.

PROIBIZIONE DI RIMOZIONE E TRASFERIMENTO DI MACCHINARIO E MATERIALE

A partire dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza nessuno può rimuovere, vendere, scambiare o trasferire alcuno dei macchinari o materiali di cui alla Sezione 1 dell'Articolo 1 della presente Ordinanza senza il consenso scritto del Commissario Provinciale del Governo Militare Alleato.

ARTICOLO IV

DISPONIBILITA' DEL MACCHINARIO E DEI MATERIALI

Del macchinario, dei materiali e dei prodotti nonché delle ordinazioni denunciate in base alle disposizioni dell'Articolo II della presente Ordinanza non si può disporre se non in conformità alle istruzioni del Commissario Provinciale. Fino al ricevimento di tali istruzioni i denunciati sono di essi responsabili e comettono un reato se ne tralasciano la custodia.

ARTICOLO V

DEFINIZIONI

Ai fini della presente Ordinanza, in aggiunta al significato normale delle parole, per "macchinario" si intendono anche i torchi e gli utensili e no. "materiali" tutti gli stampi, i blocchi e le lastre incisi usati nella fabbricazione e nella stampa dei prodotti di cui alla presente Ordinanza.

ARTICOLO VI

PENALITA'

Chiunque violi le disposizioni della presente Ordinanza o, passibile, se riconosciuto colpevole da un Tribunale Militare Alleato, di quella pena legittima che il Tribunale stabilisce.

ARTICOLO VII

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

La presente Ordinanza entrerà in vigore in ogni Provincia o parte di essa nel territorio occupato alla data della sua prima pubblicazione nella stessa.

PER IL COMANDANTE SUPPLEO ALLEATO E GOVERNATORE MILITARE:

(P.to) ELLERY W. STONE
ELDERY WHEELER STONE,
Comandante della
Riserva della Marina degli
Stati Uniti,
Ufficiale Capo degli
Affari Civili.

Datato 1 Maggio 1945.

2403